

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2351

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTERINI, MARAZZITI, SCHIRÒ**

Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio non riconosciuto alla nascita e adottato alle informazioni sulle proprie origini

*Presentata il 6 maggio 2014*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Un tema particolarmente sentito e dibattuto, anche a seguito della recente sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale, riguarda la possibilità per il figlio adottato e non riconosciuto alla nascita di accedere alle informazioni riguardanti la sua origine.

Su questo tema vengono espresse posizioni diverse che vanno nella direzione di tutelare la *privacy* e la richiesta della madre di restare anonima o, viceversa, di consentire al figlio adottato di accedere a tali dati.

La citata sentenza della Corte costituzionale stabilisce la possibilità di interpellare la madre, che abbia dichiarato alla nascita del bambino di non voler essere nominata, per revocare eventualmente tale dichiarazione su richiesta del figlio; allo stesso tempo, chiede esplicitamente la massima riservatezza per non violare il diritto alla segretezza del parto. La possibilità di partorire in modo anonimo, va ricordato, permette alla madre di ricevere

un'assistenza adeguata e di prevenire abbandoni e infanticidi. I bambini non vengono abbandonati ma sono affidati alle autorità per essere inseriti in famiglie adottive.

Va quindi valutata con attenzione la possibilità che attraverso una ricerca delle origini mal condotta si finisca con l'enfaticizzare quel « diritto del sangue » che tutta la moderna legislazione sull'adozione tende a superare. Tuttavia, esistono anche motivi relativi al bisogno dei figli adottati di avere accesso alle informazioni sul loro passato, che hanno indotto a prevedere tale possibilità.

La presente proposta di legge, pertanto, modificando il comma 7, dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, prevede la possibilità che la madre possa essere interpellata dall'autorità giudiziaria con modalità rispettose della massima riservatezza e che possa comunque confermare di voler restare anonima.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Al comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che, interpellata dall'autorità giudiziaria con modalità rispettose della massima riservatezza, confermi di voler restare anonima ».

